



PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MADE IN ITALY

Sistema di tracciabilità volontario nel settore pelletteria

DOCUMENTO NORMATIVO

DN UF
Pelletteria

Rev. 1
29 ottobre 2013

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | PREPARATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0 | 30 gennaio 2012 | 1ª emissione Unionfiliere | Segreteria Tecnica Organizzativa | A. Vittoria | Comitato Esecutivo di Unionfiliere |
| 1 | 29 ottobre 2013 | Revisione Unionfiliere | Segreteria Tecnica Organizzativa | A. Vittoria | Comitato Esecutivo di Unionfiliere |

1 SCOPO DEL DOCUMENTO NORMATIVO

Il presente Documento Normativo definisce i principi e specifica i requisiti per l'attuazione e la certificazione di un sistema di tracciabilità volontario nelle organizzazioni del settore pelletteria con l'obiettivo di fornire TRASPARENZA al consumatore relativamente all'origine geografica di ciascuna fase del processo produttivo.

Tutti i requisiti del presente documento normativo sono di carattere generale e definiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni del settore pelletteria indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro complessità.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

Il sistema di tracciabilità volontario può essere applicato a:

- a- PRODOTTI FINITI, appartenenti alla categoria merceologica pelletteria.
- b- PROCESSI PRODUTTIVI, solo nel caso in cui l'organizzazione non realizzi direttamente prodotti finiti ma contribuisca alla loro realizzazione attraverso l'esecuzione di una o più fasi del processo produttivo (es. terzisti).

La certificazione del sistema di tracciabilità comporta il rilascio, da parte di Unionfiliera, del certificato e della licenza d'uso del marchio di tracciabilità, secondo quanto disciplinato al § 5. Per le sole organizzazioni che applicano il sistema di tracciabilità ai prodotti finiti (cfr. 2. a), l'ottenimento della certificazione garantisce, inoltre, la licenza all'utilizzo dell'etichetta di tracciabilità, secondo quanto disciplinato al § 6.

L'organizzazione può decidere di applicare il sistema di tracciabilità ad uno o più prodotti /processi produttivi dell'organizzazione stessa.

L'applicazione del presente documento normativo ad ambiti diversi da quanto sopra riportato dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Certificazione di Unionfiliera.

Possono essere esclusi dal campo di applicazione del sistema di tracciabilità tutti gli accessori e i materiali il cui contributo alla realizzazione del prodotto non superi, in termini di peso, il 15% dello stesso (ad esempio fodere, applicazioni, ecc.).

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documento di riferimento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontaria è il "Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontario delle Camere di Commercio italiane".

Tale documento è da considerarsi valido nella revisione corrente e nelle successive modifiche e/o integrazioni che eventualmente interverranno.

4 DEFINIZIONI

- **Campo di applicazione:** prodotto finito e/o processo produttivo per cui è richiesta la certificazione e sul quale le strutture ispettive effettuano l'attività di verifica del sistema di tracciabilità.

DOCUMENTO NORMATIVO

Rev. 1
29 ottobre 2013

- **Certificato di tracciabilità:** documento che attesta la conformità dell'organizzazione ai requisiti del sistema di tracciabilità, fissati nel presente Documento Normativo, ed il superamento del processo di certificazione con esito positivo; l'ottenimento del certificato autorizza l'organizzazione all'utilizzo del Marchio di tracciabilità.
- **Certificazione:** atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato processo produttivo e/o prodotto finito è conforme alla specifica norma o ad un altro riferimento normativo.
- **Comitato di Certificazione:** organismo di Unionfiliera, rappresentativo delle parti interessate che, sulla base di apposite procedure e regolamenti, ha il compito di:
 - deliberare in merito al rilascio, modifica, estensione/riduzione, sospensione, revoca della certificazione di tracciabilità ad un'organizzazione e della licenza d'uso del marchio;
 - fornire pareri ed interpretazioni in merito ai requisiti del presente documento normativo.
- **Confezionamento:** operazione comprendente le fasi di assemblaggio e rifinitura.
- **Design:** fase del processo produttivo comprendente l'ideazione, il disegno, la progettazione stilistica e, ove necessario, lo sviluppo e realizzazione del prototipo del prodotto.
- **Documento normativo:** documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati.
- **Etichetta di tracciabilità:** strumento informativo (etichetta pendente, cartellino, altro) finalizzato a comunicare al cliente/consumatore il Paese in cui sono state eseguite le fasi che hanno contribuito alla realizzazione di un prodotto finito.
- **Lavorazione:** fase comprendente concia, taglio e preparazione.
- **Marchio di tracciabilità:** il marchio "TF – Traceability & fashion" di proprietà di Unionfiliera (depositato il 10/03/2008 con il n. 006739015 presso l'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) rilasciato alle organizzazioni che hanno ottenuto il certificato di tracciabilità.
- **Organizzazione:** insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni (cfr. UNI EN ISO 9000:2005). Può assumere la forma di società, raggruppamento di società, ecc.
- **Processo produttivo:** insieme di attività, correlate o interagenti, che trasformano un prodotto in un semilavorato o prodotto finito.
- **Prodotto:** manufatto venduto dall'organizzazione dopo averlo sottoposto al ciclo di lavorazione previsto che può essere effettuato direttamente dall'organizzazione o in conto terzi; il termine si applica indipendentemente dallo stato di lavorazione in cui esso si trova (semilavorato o prodotto finito).
- **Prodotto finito:** prodotto che ha subito un ciclo completo di lavorazioni, ad opera di organizzazioni operanti nel campo della pelletteria, pronto per essere immesso sul mercato.

DOCUMENTO NORMATIVO

Rev. 1
29 ottobre 2013

- **Requisito:** indicazione contenuta in un documento normativo che definisce le esigenze da soddisfare.
- **Semilavorato:** prodotto che ha subito una parziale lavorazione e deve essere sottoposto a ulteriori rifiniture per diventare un prodotto finito.
- **Sistema:** insieme di elementi correlati o interagenti (cfr. UNI EN ISO 9000:2005).
- **Struttura ispettiva:** struttura riconosciuta da Unionfiliera per l'espletamento delle attività di verifica del sistema di tracciabilità, operante secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica.
- **Tariffario:** documento che definisce le tariffe relative al sistema di controllo e le modalità di applicazione delle stesse.
- **Tracciabilità:** capacità di seguire le fasi di realizzazione di un prodotto mediante identificazioni documentate.

5 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA'

- 5.1 L'utilizzo del Certificato e del Marchio di tracciabilità è riservato esclusivamente ai prodotti /processi produttivi che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente documento normativo.
- 5.2 Per poter ottenere la certificazione del sistema di tracciabilità, le organizzazioni devono:
- a- disporre di un sistema organizzativo e documentale tale da dimostrare il luogo dove è avvenuta la lavorazione del prodotto o l'esecuzione del processo produttivo per il quale si richiede la certificazione del sistema di tracciabilità;
 - b- assoggettarsi alle verifiche di cui al p.to 10 e superarle con esito positivo.
- 5.3 Il sistema organizzativo e documentale di cui al p.to 2 a) deve obbligatoriamente riguardare le seguenti fasi del processo produttivo:
- I. Concia
 - II. Taglio
 - III. Preparazione
 - IV. Assemblaggio
 - V. Rifinitura.
- 5.4 In aggiunta alle fasi di lavorazione indicate al p.to 5.3, è facoltà delle organizzazioni inserire l'indicazione del Paese nel quale è stata effettuata la fase del "Design", purché si stato rispettato anche per questa fase quanto indicato al p.to 5.2. Per identificare l'origine geografica del "Design" è presa in considerazione la localizzazione (sede legale) dell'azienda di design o, in assenza di questa, del designer (persona fisica) che ha progettato e realizzato il design del prodotto (che può essere registrato presso gli organi competenti).

6 REQUISITI RELATIVI ALL'UTILIZZO ED AL CONTENUTO INFORMATIVO DELL'ETICHETTA DI TRACCIABILITA'

6.1 L'utilizzo dell'etichetta di tracciabilità è riservato alle sole organizzazioni che realizzano i prodotti finiti (cfr. p.to 2 a) che hanno ottenuto il Certificato di tracciabilità.

6.2 Le etichette devono riportare obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, almeno l'indicazione del Paese nel quale sono state effettuate le lavorazioni che rientrano nel campo di applicazione del sistema di tracciabilità, nel seguente modo:

- I. Conciato in..... (indicare paese)
- II. Tagliato in..... (indicare paese)
- III. Preparato in..... (indicare paese)
- IV. Assemblato in..... (indicare paese)
- V. Rifinito in..... (indicare paese).

6.3 Nel caso, oltre a tutte la fasi di cui al p.to 6.2, sia stato realizzato nello stesso paese anche il design di cui al p.to 5.4, l'etichetta può riportare, in sostituzione delle suddette fasi, l'indicazione "IDEATO E REALIZZATO IN....." seguito dal nome del paese.

6.4 L'etichetta deve riportare: le fasi di lavorazione, secondo quanto definito al p.to 6.2 o al p.to 6.3, nella parte centrale; il marchio di tracciabilità di Unionfiliera (TF – Traceability & Fashion) e la dizione "TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE" nella parte inferiore; il codice alfanumerico identificativo del prodotto o delle linee produttive oggetto di certificazione nella parte superiore, preferibilmente a destra. Di seguito si riporta un esempio di etichetta.

Esempio di etichetta (p.to 6.2)

| |
|---|
| CODICE DI TRACCIABILITÀ N° _____ |
| CONCIATO: _____ |
| TAGLIATO: _____ |
| PREPARATO: _____ |
| ASSEMBLATO: _____ |
| RIFINITO: _____ |
|  TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE |

Esempio di etichetta (p.to. 6.3)

CODICE DI TRACCIABILITÀ N° _____

IDEATO E REALIZZATO IN: _____

TF Traceability & Fashion

TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

Per la certificazione del processo (cfr. § 2 b), per la quale non è previsto il rilascio dell'etichetta, il codice alfanumerico (che potrà essere utilizzato solo in abbinamento al certificato o al marchio di tracciabilità) è integrato dalla lettera "P" che riconduce ad una certificazione di processo produttivo.

6.5

Nel rispetto dei contenuti sopra riportati, l'organizzazione potrà scegliere il formato dell'etichetta. L'etichetta potrà essere apposta sul prodotto finito o sulla sua confezione. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni esplicative di marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente documento.

7

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

I prodotti non conformi ai requisiti del sistema di tracciabilità dovranno essere opportunamente gestiti (identificazione, immagazzinamento, separazione dai prodotti conformi, ecc.).

8

COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA

Il personale delle organizzazioni che intendono accedere al sistema di tracciabilità deve essere consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di come queste possono incidere sul sistema stesso.

9

DOCUMENTI DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

9.1

La documentazione del sistema di tracciabilità deve includere:

- i dati relativi a tutte le fasi del processo produttivo cui si applica il sistema di tracciabilità;
- tutte le registrazioni necessarie a fornire evidenza della conformità ai requisiti del presente documento normativo.

- 9.2 Devono essere utilizzate modalità di identificazione, archiviazione e protezione dei documenti e delle registrazioni tali da favorire la loro leggibilità, identificabilità e tracciabilità.

10 VERIFICHE

- 10.1 Le verifiche sulla conformità del sistema di tracciabilità e sugli eventuali requisiti aggiuntivi devono essere svolte da strutture ispettive incaricate da Unionfiliere ed operanti secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica.
- 10.2 Le verifiche devono essere realizzate attraverso controlli, commisurati ai requisiti da verificare, presso la sede delle organizzazioni richiedenti la certificazione e, se presenti, presso i loro fornitori/terzisti campionati secondo i criteri definiti nel Tariffario.
- 10.3 Devono essere disponibili, presso le organizzazioni, informazioni documentate relativamente alle eventuali azioni correttive intraprese a seguito dei controlli effettuati presso l'organizzazione richiedente e sugli eventuali fornitori/terzisti campionati.

11 DEROGHE ED ESCLUSIONI

- 11.1 Qualora non fosse possibile risalire al Paese in cui è stata realizzata una specifica fase del processo produttivo (solo per i produttori localizzati all'estero, pur in presenza di un sistema di tracciabilità documentato), oppure quando le sottofasi di una fase di lavorazione sono realizzate in Paesi diversi, è possibile utilizzare la dicitura "... Importato", da apporre sull'etichetta di tracciabilità in corrispondenza della specifica fase di lavorazione.
- 11.2 Qualora alcuni requisiti del presente documento normativo non possano trovare applicazione (parziale o totale), a causa della natura dell'organizzazione e dei suoi prodotti, può essere esaminata dal Comitato di Certificazione di Unionfiliere la possibilità di una loro esclusione.
- 11.3 In aggiunta alle informazioni riportate ai p.ti 5.3 e 5.4, le organizzazioni possono richiedere l'autorizzazione ad indicare in etichetta, sotto la loro piena responsabilità, particolari performance e/o caratteristiche del prodotto finito purché forniscano evidenze oggettive (elementi qualificanti e piano di controllo degli stessi) che devono essere previamente sottoposte all'approvazione della Segreteria tecnica-organizzativa, sentito il parere al Comitato di Certificazione di Unionfiliere, e verificate in accordo ai requisiti di cui al p.to 10 del presente Documento.
- 11.4 Per alcune tipologie di prodotti finiti, la cui tecnologia di realizzazione non prevede tutte le fasi di lavorazione indicate al p.to 6.2, l'etichetta di tracciabilità potrà non presentare tutte le linee informative previste al suddetto punto. In ogni caso le diciture riportate in etichetta dovranno essere approvate dal Comitato di Certificazione di Unionfiliere.
- 11.5 Nel caso l'organizzazione voglia indicare l'origine di altre fasi di lavorazione in aggiunta a quelle indicate al p.to 6.2, esse potranno essere indicate in etichetta di tracciabilità previa approvazione del Comitato di Certificazione di Unionfiliere.
- 11.6 Le organizzazioni che, oltre ai requisiti di cui al p.to 5.2, siano in possesso dei requisiti di cui al p.to 11.3 o di una o più certificazioni volontarie rilasciate da

DOCUMENTO NORMATIVO

Rev. 1
29 ottobre 2013

organismi accreditati ai sensi del Regolamento 765/2008 o da associazioni/ enti privati riconosciuti a livello nazionale e internazionale, possono riportare, sotto la loro piena responsabilità, informazioni aggiuntive sull'etichetta e/o sul certificato di tracciabilità con esclusivo riferimento all'oggetto ed alla durata della certificazione. Tali diciture, approvate dalla Segreteria tecnica-organizzativa, sentito il parere del Comitato di Certificazione di Unionfiliera (ed in accordo con le disposizioni dei soggetti proprietari degli specifici schemi), devono essere fedeli alle dichiarazioni previste dagli specifici schemi di certificazione e riportate sotto alle indicazioni di cui al p.to 6.2 con caratteri di dimensioni uguali o inferiori a queste ultime. A tale fine le organizzazioni si impegnano a conservare e a rendere disponibili per le verifiche di cui al p.to 5.2 b) tutta la documentazione necessaria ad attestare la conformità a tali requisiti.